

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

29.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANGELINI

## INDICE

	PAG.
<b>Proposte di legge</b> (Discussione e approvazione, disabbinamento e rinvio dell'esame della proposta di legge n. 906):	
ACCAME: Interpretazione autentica degli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme per l'attuazione dell'articolo 16- <i>quater</i> della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, nei confronti di ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato (64);	
STEGAGNINI ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, riguardante il trattamento economico degli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia dello Stato (382);	
SOSPURI ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, riguardanti il trattamento economico degli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia dello Stato (660);	
REGGIANI ed altri: Interpretazione autentica degli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernenti i livelli retributivi degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia (837);	
	PAG.
BANDIERA: Interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente il riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le forze armate (906);	
BANDIERA: Integrazione della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente applicazione dei benefici di cui all'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore di determinate categorie di militari ex combattenti ed assimilati (1010) . . . . .	262
PRESIDENTE . . . . .	262, 263, 264, 265
ACCAME . . . . .	263, 264
BANDIERA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	262, 264
DAL CASTELLO, <i>Relatore</i> . . . . .	263
MICELI . . . . .	263, 264
STEGAGNINI . . . . .	263
ZANINI . . . . .	264
<b>Disegno di legge</b> (Rinvio della discussione):	
Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1918) . . . . .	266
PRESIDENTE . . . . .	266
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	266

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1980

La seduta comincia alle 10,30.

LODOLINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione delle proposte di legge:** **Accame:** Interpretazione autentica degli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, nei confronti di ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato (64); **Stegagnini ed altri:** Interpretazione autentica degli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, riguardante il trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato (382); **Sospiri ed altri:** Interpretazione autentica degli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, riguardanti il trattamento economico degli ufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato (660); **Reggiani ed altri:** Interpretazione autentica degli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernenti i livelli retributivi degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei Corpi di polizia (837); **Bandiera:** Interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente il riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le Forze armate (906); **Bandiera:** Integrazione della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente applicazione dei benefici di cui all'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore di determinate categorie di militari ex combattenti ed assimilati (1010).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di

legge d'iniziativa dei deputati: **Accame:** « Interpretazione autentica degli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, nei confronti di ufficiali dell'esercito, della marina, della aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato »; **Stegagnini, Manfredi, Manfredi, Caiati, Lo Bello, Cerioni, Morazzoni, Tassone, Zamberletti e Zoppi:** « Interpretazione autentica degli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, riguardante il trattamento economico degli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia dello Stato »; **Sospiri, Miceli, Franchi, Baghino, Tripodi e Pirolò:** « Interpretazione autentica degli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, riguardanti il trattamento economico degli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia dello Stato »; **Reggiani, Matteotti, Rizi e Cuojati:** « Interpretazione autentica degli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernenti i livelli retributivi degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia »; **Bandiera:** « Interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente il riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le forze armate »; **Bandiera:** « Integrazione della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente applicazione dei benefici di cui all'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore di determinate categorie di militari ex combattenti ed assimilati ».

Comunico che delle suddette proposte di legge è stato redatto un testo unificato, il cui titolo risulta del seguente tenore: « Interpretazione autentica degli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 e dell'articolo 28 della legge 5 maggio 1976, n. 187, ed integrazioni alla legge 5 maggio 1976, n. 187 ».

**BANDIERA, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Propongo di discutere separatamente la proposta di legge n. 906, in considerazione dello specifico oggetto da essa trattato. L'accoglimento di tale pro-

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1980

posta potrebbe, peraltro, essere utile per risolvere i problemi di un nucleo di ufficiali che non trovano adeguata soluzione nel testo unificato redatto dalla Commissione in sede referente e di cui propongo l'adozione come testo base per la discussione.

DAL CASTELLO, *Relatore*. Sono favorevole alle proposte testè avanzate dal sottosegretario Bandiera.

STEGAGNINI. Anche il gruppo della democrazia cristiana è favorevole a tali proposte.

ZANINI. Il gruppo comunista è favorevole.

ACCAME. Anche il gruppo socialista è favorevole alle proposte del rappresentante del Governo.

MICELI. Il gruppo del MSI-destra nazionale è favorevole anch'esso a tali proposte.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha proposto di rinviare ad altra seduta la discussione della proposta di legge n. 906 e di scegliere come testo base per la discussione il testo unificato redatto dalla Commissione in sede referente.

Ritengo che tale proposta possa essere accolta dalla Commissione.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di separare la proposta di legge Bandiera n. 906 dal testo unificato oggi in discussione e di discuterla in altra seduta. Rimane altresì stabilito di scegliere come testo base per la discussione il testo redatto dalla Commissione in sede referente.

*(Così rimane stabilito).*

L'onorevole Dal Castello ha facoltà di svolgere la relazione.

DAL CASTELLO, *Relatore*. Di questo provvedimento si è già dibattuto a lungo in sede referente: mi rimetto pertanto alle considerazioni svolte in quella sede. Vorrei soltanto aggiungere che sarei pregiudizialmente contrario a delle modifiche del testo unificato dal momento che una modifica sia pure minima del medesimo potrebbe farci nuovamente inviare il provvedimento alle Commissioni competenti per il parere e quindi procrastinarne ulteriormente l'approvazione.

Inoltre, credo sia preoccupazione di tutti noi quella di non permettere la cosiddetta « doppia promozione » e di chiarire, con questo provvedimento, quella situazione di confusione che si è creata dopo l'emanazione di leggi come la n. 804 del 1973 e la n. 187 del 1976.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali richiamando l'attenzione dei colleghi sul fatto che si è deciso di elaborare il provvedimento all'ordine del giorno perché la Commissione non ha ritenuto corretta l'interpretazione data alla legge n. 804 del 1973 da parte della Corte dei conti.

Mi rendo conto che molti sono i problemi che nascono da una legislazione che si è andata strutturando nel tempo a « spezzoni », creando differenziazioni di carattere sia economico sia giuridico tra gli ufficiali. Tant'è vero che il fenomeno del pensionamento con emolumenti riferiti allo stipendio relativo al grado precedentemente rivestito è esteso non a pochi, ma a molti ufficiali. Tuttavia modificare il provvedimento provocherebbe qualche difficoltà dal momento che l'aumento della spesa necessiterebbe un nuovo parere da parte della Commissione Bilancio.

Ritengo, pertanto, che, allo stato attuale delle cose, non sia opportuno introdurre modifiche al provvedimento al nostro esame che nasce dallo scopo di interpretare autenticamente la legge n. 804 del 1973; possiamo, però, sin d'ora impegnarci a predisporre in tempi brevi proposte di legge miranti ad una modifica del trattamento pensionistico del personale militare.

ZANINI. Non ritengo che sarebbe comunque possibile introdurre oggi modifiche al testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, perché daremmo vita ad un coacervo di situazioni del quale non siamo in condizioni di conoscere gli effetti. Inoltre, la risposta del Tesoro alla richiesta di una maggiore copertura finanziaria del provvedimento potrebbe essere negativa: per cui, per soddisfare le esigenze di poche persone, rischieremo di colpire centinaia mentre si è lavorato per soddisfare le esigenze di una massa ampia di personale militare. L'estrapolazione della proposta di legge n. 906 ci dà la possibilità di discutere ampiamente di tali problemi e di vincere le eventuali resistenze del Tesoro.

Pertanto, è importante approvare oggi il testo unificato in discussione — anche senza la proposta di legge n. 906 — per dare avvio alla soluzione di un problema che esiste ormai da troppo tempo e sul quale sappiamo come si è orientata la Corte dei conti.

ACCAME. Desidero anche io formulare un rilievo su questa materia facendo riferimento ad un appunto che mi è stato fatto pervenire dalla categoria interessata (e che lascerò a disposizione dei membri della Commissione).

Per evitare il caos che è derivato dalla nota sentenza della Corte dei conti proporrei di inserire nel testo unificato della proposta di legge in questione la seguente formulazione: « Agli ufficiali beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 5 maggio 1976, n. 187, cessati dal servizio permanente anteriormente al 1° gennaio 1976, si applicano, alla data di cessazione dal servizio, le norme relative alla liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita con riferimento al grado rivestito a tale data ».

Su questa richiesta gradirei avere il parere del Governo.

MICELI. Desidero richiamare un argomento già trattato da alcuni colleghi, per cui non entrerò nei particolari dello stesso. Intendo riferirmi al fatto che, se approviamo il provvedimento in esame, ac-

contentiamo, in pratica, la grande massa degli ufficiali, ma contemporaneamente sanciamo un principio legislativo i cui effetti non verrebbero goduti da una minoranza di ufficiali (circa 30-34 persone). L'onorevole Accame ha letto poco fa un documento che sintetizza il problema; io desidero aggiungere che, approvando il provvedimento, si verificherebbe l'assurdo che colonnelli che hanno maturato da pochi giorni il grado in servizio verrebbero collocati a riposo con emolumenti da tenente colonnello.

Al fine di evitare che questa minoranza di ufficiali risulti nei fatti danneggiata, occorre inserire nel testo della proposta di legge la proposta avanzata dall'onorevole Accame dal momento che in realtà si tratta di una indicazione contenuta anche in una proposta di legge a suo tempo presentata dall'onorevole Bandiera e che, quindi, rappresenta un elemento che avrebbe dovuto essere preso in considerazione al momento della elaborazione del testo unificato al nostro esame.

Mi domando, inoltre, se non sia il caso di prendere contatti con la Corte dei conti e con l'ENPAS. Quest'ultimo potrebbe, ad esempio, provvedere al riscatto di quelle somme che gli ufficiali non hanno potuto pagare durante il servizio, così come avviene per i deputati allorché si interrompe prematuramente una legislatura: essi hanno la possibilità di riscattare, infatti, gli anni mancanti per la regolare conclusione della legislatura, acquistando così il diritto ad un trattamento pensionistico calcolato in relazione alla normale durata di quella.

Ritengo che sia opportuno trovare un *escamotage* perché, altrimenti, una volta approvato in via definitiva il provvedimento, quegli ufficiali cui facevo prima riferimento non potranno far più valere le loro ragioni.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BANDIERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero precisare che i problemi sollevati nel corso della discussione

sulle linee generali vanno considerati alla luce del primo articolo.

Non possiamo, invece, fare riferimento — come hanno suggerito gli onorevoli Miceli ed Accame — ai casi di indubbia rilevanza trattati nella proposta di legge numero 906 perché altrimenti sanciremmo un principio di retroattività che ci porterebbe ad aprire tutti i problemi pensionistici che riguardano casi di retroattività.

Pertanto, sono dell'avviso di lasciare intatto il testo in discussione, sempre che non si verificano casi di difformità di trattamento i quali ci inducano ad intervenire sulla base della proposta di legge n. 906.

D'altra parte il nostro intervento è diretto a superare le sperequazioni provocate da una sentenza della Corte dei conti circa il trattamento economico dei tenenti colonnello e dei colonnelli andati in pensione. L'interpretazione autentica preparata con il testo unificato che stiamo esaminando è volta a sanare tale sperequazione.

Debbo ricordare che il Ministero del tesoro si era rifiutato di dare la copertura al provvedimento stesso, tanto che si sono dovuti cercare altri capitoli di bilancio per poter portare a termine questo provvedimento, inoltre la Commissione affari costituzionali ha formulato diversi rilievi in tale materia rilevando alcune incongruità fra la posizione dei militari e quella dei dipendenti civili, anzi ha addirittura ipotizzato lo scatenarsi delle rivendicazioni da parte dei dipendenti civili che sono nella stessa condizione dei militari. A tale scopo il Governo ha fatto rilevare (sempre in sede di Commissione affari costituzionali) che per i dipendenti civili vi sono fasce automatiche di stipendio il che non esiste per i militari.

Per questi motivi sono dell'avviso che se si rinviasse il provvedimento, nel tentativo di modificarlo, non si otterrebbe — quasi sicuramente — il parere positivo della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Do lettura del primo articolo.

#### ART. 1.

Ai fini dell'attribuzione dei benefici di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, i livelli retributivi previsti dagli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, non debbono intendersi quali classi di stipendio. Detti benefici vanno commisurati al trattamento economico previsto nel grado immediatamente superiore a quello di fatto posseduto.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* di fatto, *con la parola:* effettivamente.

Pongo in votazione tale emendamento. (È approvato).

Pongo in votazione il primo articolo nel suo complesso, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Do lettura degli articoli successivi, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

#### ART. 2.

Al primo comma dell'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, dopo il terzo periodo è inserito il seguente:

« All'ufficiale che per una delle cause previste dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, cessi dal servizio in data non anteriore al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la terza valutazione e sia giudicato idoneo all'avanzamento, si applicano altresì le norme di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 ».

(È approvato).

#### ART. 3.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, quale modificato dal precedente articolo 2, si applicano anche agli ufficiali

cessati dal servizio dalla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 1973, n. 804, purché non sia intervenuta la promozione nella posizione di « a disposizione » prevista dagli articoli 4, 5, 6 e 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

(È approvato).

ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 228 milioni in ragione d'anno, si farà fronte per l'anno 1980 mediante riduzione degli stanziamenti accantonati nel capitolo 6856 del Ministero del tesoro, per il medesimo anno 1980, utilizzando parzialmente l'accantonamento: « integrazione e modifica della legge 25 gennaio 1962, n. 26, concernente norme sul servizio vestiario dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ».

(È approvato).

Pongo in votazione la proposta del relatore di adottare come titolo del testo unificato il seguente: « Interpretazione autentica degli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, ed integrazioni alla legge 5 maggio 1976, n. 187 ».

(È approvata).

Il testo unificato delle proposte di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1918).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa », già approvato dalla IV Commissione perma-

nente del Senato nella seduta del 23 luglio 1980.

Poiché non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, propongo di rinviare la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Accame (64); Stegagnini ed altri (382); Sospiri ed altri (660); Reggiani ed altri (837); Bandiera (1010), in un testo unificato e con il titolo: « Interpretazione autentica degli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, ed integrazioni alla legge 5 maggio 1976, n. 187 » (64 - 382 - 660 - 837 - 1010):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Amarante, Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Bubbico, Caccia, Caroli, Cerioni, Cerquetti, Cravedi, Dal Castello, De Poi, Lettieri, Lodolini, Miceli, Pierino, Rossi Alberto, Santuz, Serri, Stegagnini, Tassone, Tesi, Zanini, Zoppi.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA